

CAMERA DEI DEPUTATI N. 810

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI VITTORIO, SANTI, GRIFONE, FORA, LIZZADRI, VENEGONI, CORONA
ACHILLE, CAPALOZZA, BARDINI, ZANNERINI, MASSOLA, GUADALUPI,
MAGNANI, CALASSO, MINASI, ROASIO, AUDISIO, CACCIATORE, MICELI,
MARILLI, SAMPIETRO GIOVANNI, SACCHETTI, MARABINI, BERARDI,
ROSINI, MATTEUCCI, GOMEZ D'AYALA, GHISLANDI, RICCA, SILVESTRI,
CANDELLI, VILLANI, SCAPPINI, PIRASTU, FRANCAVILLA, BIANCO,
PIERACCINI, MONTELATICI, SCIORILLI BORRELLI, GIOLITTI, LENOCI,
BOTTONELLI, FARALLI, ANGELUCCI MARIO, DI NARDO, BIGI, REALI,
MANCINI, MONTANARI, BUZZELLI, CREMASCHI, CLOCCHIATTI, AMADEI,
FARINI, AMICONI, TOGNONI, SEMERARO SANTO, MERIZZI, MAGNO,
CURCIO, DI PAOLANTONIO, PIGNI, GELMINI**

Annunziata il 12 aprile 1954

Disciplina dell'onere dei contributi unificati nelle aziende a mezzadria e colonia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a risolvere sul piano normativo l'ormai famosa questione dell'applicabilità alle aziende concedenti a mezzadria e a colonia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale; risolvere la questione significa formulare ed approvare in sede legislativa una legge d'interpretazione autentica delle citate disposizioni, per quanto attiene al settore della mezzadria e della colonia parziaria.

Con ciò il legislatore compie un doveroso adempimento in quanto soddisfa alla profonda esigenza, sviluppatasi attraverso gli anni, di conoscere il pensiero del legislatore stesso

e lo spirito da cui fu informato a suo tempo, nel dettare la norma fondamentale.

È evidente che è da tenere anche presente che tale questione nei termini di contrasto in cui si è posta fin dal suo sorgere, ha dato luogo a manifestazioni di grave turbamento nelle campagne ed è tuttora fra quelle che si pongono in modo più acuto, concorrendo con ciò ad inasprire sempre più i rapporti fra le parti interessate, sia sul piano delle liti giudiziarie, sia su quello dell'azione sindacale.

Per averne certa nozione è sufficiente soffermarsi a considerare le numerosissime cause reciprocamente intentate e la gravità del fatto che nella generalità dei casi le contabilità coloniche non possono chiudersi in ragione della pretesa dell'esercizio della rivalsa.

da una parte e della resistenza che ad essa pretesa si oppone dall'altra.

Ed invero, questa situazione è il prodotto della estrema incertezza che regna in questo campo e che permarrà, ove non intervenga la chiarificazione autenticamente espressa, con grave pregiudizio degli interessi in causa, con l'ulteriore incremento della litigiosità, con l'approfondirsi del contrasto fra le opposte posizioni che avrà grave ripercussione sull'andamento delle aziende.

Da questa incertezza non va esente la stessa Magistratura che è stata ripetutamente investita della controversia non pervenendo peraltro a consolidare una giurisprudenza che fosse suscettibile di essere unanimemente accolta; si è avuta infatti una copiosa serie di giudicati contraddittori, anche se pronunciati, sia pure a distanza di tempo, dallo stesso Supremo Collegio.

Peraltro, in questa sede, che è la più autorizzata a pronunciarsi, non è possibile disconoscere il buon diritto dei coloni e mezzadri alla resistenza opposta, nell'esercizio di una sana difesa dei loro legittimi interessi; diritto consacrato oltreché da una corretta interpretazione della norma, anche ed in particolare da autorevoli e decisivi riconoscimenti espressi in idonee sedi.

È interessante a questo proposito, riprodurre i termini della vicenda parlamentare della questione.

L'allora Ministro del lavoro, onorevole D'Aragona, con nota ministeriale del 7 ottobre 1946, n. 6119/N.5/A, diretta alle organizzazioni ed enti interessati, così si esprimeva in risposta ad apposito quesito:

«...Al riguardo, questa amministrazione, in conformità del parere espresso dal Ministero di grazia e giustizia, è d'avviso che nella larga dizione « datori di lavoro e lavoratori » adottata dal decreto-legge luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, siano compresi, da un lato, i concedenti di terreni in mezzadria e colonia e dall'altro « agli appartenenti alle famiglie mezzadri e coloniche ».

Non si discute la realtà del fatto che si tratta di una interpretazione autentica, nella sostanza se non nella forma, in quanto espressa dagli stessi Ministri proponenti e concertanti del decreto legislativo in parola.

L'allora Sottosegretario al lavoro, onorevole Rubinacci, in data 13 maggio 1950, così rispose all'onorevole Monticelli:

« In merito alla regolamentazione del carico dei contributi unificati nella mezzadria il principio fondamentale in materia di oneri

previdenziali è che questi debbono essere pagati dai datori di lavoro.

In mezzadria esiste un acuto contrasto in merito a questi oneri che si ricollega alla incerta natura del rapporto giuridico mezzadriale. Il Ministero con una nota del 1946 cercò di venire incontro ai mezzadri. Successivamente fu esaminata la possibilità di un provvedimento legislativo d'interpretazione autentica, e all'uopo fu richiesto il parere del Consiglio di Stato che, però, si dichiarò contrario ad un provvedimento del genere. *Il Ministero tuttavia rimane fermo nel parere che gli oneri debbono gravare sui concedenti*. (Atti parlamentari, 461^a seduta pubblica, 13 maggio 1950).

Lo stesso onorevole Rubinacci, sempre Sottosegretario al lavoro, nella seduta pubblica del 12 giugno 1951, rispondendo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Cacciatore Capalozza e Concetti:

« Osserva che per quanto riguarda la mezzadria, l'imposizione dei contributi unificati ha dato luogo a lunghi dibattiti circa la opportunità di tassare soltanto il concedente o anche il mezzadro. *Il Ministero del lavoro osserva che sia giusto tassare il concedente e si riserva di presentare al riguardo un disegno di legge* ».

Dalla lettera del Ministro del lavoro, onorevole Rubinacci, al giornale *Il Globo*, da questo pubblicata l'11 ottobre 1951:

«...Comincerò per ricordare che il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, stabilisce che la quota dei contributi della previdenza sociale dovuta dai lavoratori « in qualunque settore dell'attività produttiva » è *corrisposta senza alcun diritto di rivalsa dai datori di lavoro*.

...Ho già avuto occasione alcuni mesi fa in Parlamento di riconoscere la opportunità che *la questione sia chiarita in modo definitivo* con una espressa disposizione di legge, per evitare che, attraverso interpretazioni contraddittorie, si prolunghi uno stato d'incertezza.

...Spero dunque, che il richiesto chiarimento non tarderà e sarà dato non già da un parere ministeriale, ma dalla autorità della legge ».

Dall'intervento del Ministro del lavoro, onorevole Rubinacci, in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro (esercizio finanziario 1952-53):

«...Nelle sue conclusioni il Ministero accettò, tra gli altri, l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Olindo Cremaschi e Marabini (Atti parlamentari, pag. 1000-1001,

seduta pubblica, 28 ottobre 1952, dall'ordine del giorno si riporta:

« La Camera,

tenuto conto del gran disagio che da lunghi anni perdura nelle campagne, a seguito della rivalsa che i concedenti esercitano nei confronti dei coloni e dei mezzadri in deroga al decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142,

chiede al Governo

una chiarificazione della legge atta ad evitare interpretazioni errate da parte della Magistratura... (*Atti parlamentari*, pag. 999, seduta pubblica, 27 ottobre 1952).

Da quanto precede, appare chiaro come ci sia stata, sulla questione una continuità di

pensiero che non lascia dubbi di sorta sui termini più idonei in cui deve essere risolta; il legislatore cioè ha tenuto costantemente a riaffermare ed esprimere il suo convincimento che le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sono applicabili anche ai concedenti a mezzadria e colonia, per il che l'esercizio della rivalsa appare chiaramente illegittimo.

Peraltro, l'emanazione della legge d'interpretazione più volte annunciata è stata inspiegabilmente procrastinata; è a questa carenza formale che intendiamo ovviare, nella certezza di trovare concordi gli onorevoli colleghi; costituirà altro titolo di merito aver con ciò riportato, nelle campagne, un sicuro elemento di chiarificazione e di tranquillità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'espressione « lavoratori » contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, deve essere interpretata nel senso che in essa sono compresi tutti coloro che beneficiano delle varie forme di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresi i coloni parziari ed i mezzadri, anche se miglioratari ed anche se associati in cooperative.